

Tribunale Civile di Termini Imerese

Sezione Lavoro

Ricorso per la riassunzione del procedimento T.A.R. Sicilia – Palermo – N. 1017/2019 Reg. Ric.

per l'**Arch. Valenza Renato**, nato il 07.05.1972 a Petralia Sottana (PA) ed ivi residente in Via Felice Gangi n.14, codice fiscale VLNRNT72E07G511G, elettivamente domiciliato in Palermo, Piazza Vittorio Emanuele Orlando, n. 14, presso lo studio degli Avv.ti Stefano Conti (c.f.: CNTSFN77P10G273A – Fax: 091.5460877 – P.E.C.: avv.stefanoconti@legalmail.it) e Dario Vaccaro (c.f.: VCCDRA75R30G511E – Fax: 091.5640989 – P.E.C.: dariovaccaro@pec.it) del Foro di Palermo, e presso i sopraindicati indirizzi PEC di entrambi i difensori, che lo rappresentano e difendono per procura in calce al presente atto (**doc. 01**),

- ricorrente -

contro

- **G.A.L. I.S.C. Madonie**, in persona del Presidente/legale rappresentante pro tempore, c.f. 91006220825 domiciliato per la carica presso la Sede Legale in 90020 Castellana Sicula (PA), Piazzale Miserendino, Casa Comunale, rapp.to e difeso, nel procedimento n. 1017/2019 Reg. Ric. TAR Sicilia – Palermo, dall'Avv. Giuseppe Calabrese (C.F. CLBGPP60B07C342M - PEC giuseppe.calabrese@cert.avvocatitermini.it) ed elettivamente dom.to in Palermo (PA) Via Massimo D'Azeglio n. 27/c presso lo Studio dell'Avv. Anna Maria Lucania;
- **REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA** c.f. 80012000826, in persona dell'Assessore *pro-tempore*, domiciliato, per la carica, presso la sede dell'Assessorato in Palermo, Viale Regione Siciliana, n. 2771, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso gli uffici della quale in Palermo, via V. Villareale, n. 6 è per Legge domiciliato, PEC "ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it" risultante dal *Reginde*,

- resistenti -

e nei confronti

- **Scavuzzo Maria Carmela** (c.f. SCVMCR67B48D907O), nata a Gangi (PA) 08.02.1967 con domicilio in Via Liguria, 70 – Gangi (PA) e PEC "m.scavuzzo@epap.conafpec.it", risultante dal *Reginde*,

- controinteressato -

nonché di tutti gli altri partecipanti all'Avviso Pubblico di Selezione di n. 2 Istruttori Tecnici connessi alla attuazione delle azioni del P.A.L. Comunità Rurali Resilienti che, per effetto dell'accoglimento del presente ricorso, sarebbero scavalcati in graduatoria di merito definitiva (**doc. 04**) relativa all'Avviso Pubblico di Selezione di n. 2 Istruttori Tecnici connessi alla attuazione delle azioni del P.A.L. Comunità Rurali Resilienti, pubblicata in data 21.02.2019 sul sito web del GAL I.S.C. Madonie www.madoniegal.it

Con ricorso notificato in data 19.04.2019 (**doc. 03**) ed iscritto al N. 1017/2019 Reg. Ric. del T.A.R. Sicilia – Palermo, l'Arch. Renato Valenza adiva la Giurisdizione Amministrativa per sentire annullare, previa adozione delle più idonee misure cautelari,



- a) la graduatoria di merito definitiva (**doc. 04**) relativa all'Avviso Pubblico di Selezione di n. 2 Istruttori Tecnici connessi alla attuazione delle azioni del P.A.L. Comunità Rurali Resilienti, pubblicata in data 21.02.2019 sul sito web del GAL I.S.C. Madonie www.madoniegal.it con valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti come previsto dall'art. 6 dell'avviso pubblico;
- b) il verbale della Commissione esaminatrice del 24.05.2018 (**doc. 05**) relativo alle operazioni di selezione dei profili ed esame dei plichi contenenti le schede di autovalutazione dei 17 candidati;
- c) il verbale n. 3 del 21.06.2018 (**doc. 06**) relativo **a)** alla delibera di sanatoria delle lacune formali di cui alle istanze di n.ro 5 candidati mediante istituto del soccorso istruttorio, **b)** alla inammissibilità di n.ro 3 candidature per assenza di requisiti specifici e 4 candidature per mancato raggiungimento del punteggio minimo, nonché **c)** alla deliberata ammissibilità dei 5 candidati che hanno successivamente sostenuto la prova orale;
- d) i verbali di valutazione delle prove orali sostenute dai candidati ammessi;
- e) di ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso, successivo e/o conseguente a quello impugnato, nella parte in cui determina il contestato posizionamento del ricorrente al quarto posto della graduatoria di merito definitiva relativa all'Avviso Pubblico di Selezione di n. 2 Istruttori Tecnici connessi alla attuazione delle azioni del PAL Comunità Rurali Resilienti, pubblicata in data 21.02.2019.

Il ricorrente chiedeva, pertanto, la condanna dei resistenti, ciascuno entro l'ambito delle rispettive competenze ed attribuzioni, a procedere all'attribuzione di un valido e corretto giudizio di merito-punteggio dei titoli in possesso del ricorrente previa declaratoria, del diritto dell'Arch. Renato Valenza di vedersi attribuire il punteggio complessivo di 67,9 punti, anziché 63,9 ai fini del corretto posizionamento dello stesso al secondo posto della suddetta graduatoria di merito definitiva, spettante allo stesso in quanto più giovane di età di Scavuzzo Maria Carmela (seconda nella graduatoria di merito definitiva impugnata).

L'Assessorato si è costituito in giudizio con memoria del 13.05.2019, limitandosi a chiedere di essere sentito nella camera di consiglio.

Il GAL ISC Madonie si costituiva nel detto procedimento innanzi al TAR eccependo, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo e, nel merito, l'infondatezza del ricorso.

Con sentenza n. 1658/2019 (**doc. 02**), pubblicata il 20.06.2019 - non notificata -, il TAR Sicilia - Palermo ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, donde il presente ricorso in riassunzione ex art. 11 C.P.A.

Premessa in fatto

L'avviso pubblico e la procedura di concorso

In data 30.03.2018 è stato pubblicato sul sito web del Gal ISC Madonie (www.madoniegal.it) l'Avviso Pubblico (**doc. 07**) per la selezione di n. 2 istruttori tecnici, mediante selezione comparativa delle risorse umane professionalmente idonee a ricoprire il ruolo di Istruttori tecnici del Gal ISC Madonie, per lo svolgimento delle attività di istruttoria dei progetti ritenuti ammissibili in seguito a procedure a bando, nonché dell'effettuazione dei conseguenti controlli tecnici e relativi all'attuazione del PAL "Comunità Rurali Resilienti" di cui alla misura 19.2 PSR Sicilia 2014/2019, con l'obiettivo di garantire l'istruttoria dei progetti e la regolare esecuzione degli stessi mediante i necessari controlli tecnici sulle attività.



Ai fini della partecipazione alla selezione era necessario che i candidati, alla data di pubblicazione dell'Avviso, fossero in possesso dei requisiti generici di cui all'art. 2 lett. a) dell'avviso e dei requisiti specifici di cui alla lett. b) dello stesso art. 2, questi ultimi appresso elencati:

- *Possesso di una laurea di secondo livello (laurea specialistica/ magistrale), o un diploma di laurea secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 509/1999, conseguito presso Università italiane, in ingegneria o architettura o discipline agrarie o in scienze forestali, o titolo di studio superiore o equipollente per legge conseguito all'estero. Sono espressamente escluse le lauree triennali.*
 - *Esperienza almeno triennale maturata nelle attività specifiche di ruolo*
 - *Esperienza almeno triennale maturata nell'ambito di progetti finanziati con risorse europee, nazionali e regionali*
- [...]

La domanda, ai fini dell'ammissione alla selezione, doveva essere presentata dai soggetti interessati con le modalità di cui all'art. 3 dell'Avviso, a pena di esclusione della candidatura.

Le modalità di presentazione della domanda di cui all'art. 3 dell'Avviso erano le seguenti:

“Articolo 3 – Modalità e termini di presentazione delle domande e documentazione richiesta

Per l'ammissione alla selezione i soggetti interessati devono presentare, a pena di esclusione, in un plico (non trasparente, idoneamente chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura) la seguente documentazione:

- a) domanda debitamente compilata fornendo i dati e le informazioni richieste e debitamente sottoscritta con firma autografa non autenticata (ai sensi del DPR 445/2000 art. 39), utilizzando il modello allegato “A” al presente bando, datata e sottoscritta con firma autografa;*
- b) scheda di autovalutazione del punteggio secondo il modello allegato “B”, datata e sottoscritta con firma autografa;*
- c) dettagliato curriculum vitae et studiorum in formato europeo, con firma autografa. Lo stesso deve:*
 - ✓ *essere redatto in lingua italiana secondo il formato europeo;*
 - ✓ *essere siglato in ogni pagina che deve essere numerata, nonchè datato e firmato con firma autografa per esteso in modo leggibile nell'ultima pagina;*
 - ✓ *riportare le informazioni utili alla verifica dei requisiti di partecipazione ed alla valutazione della candidatura, secondo i criteri stabiliti nel presente avviso, concernenti i titoli e le competenze ed esperienze professionali documentali del/ la candidato/ a;*
 - ✓ *contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 Giugno 2003, n. 196.*
- d) copia non autenticata di un documento di riconoscimento valido (fronte/retro) debitamente sottoscritta dal/ la candidato/ a con firma autografa;*
- e) eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti specifici richiesti per l'ammissione alla selezione;*
- f) eventuale documentazione relativa ai titoli che il concorrente ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito.*

Nel medesimo allegato “A” il/ la candidato/ a dovrà dichiarare con autocertificazione resa ai sensi ed agli effetti degli artt. 38, 39, 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, il possesso dei requisiti minimi di ammissione, richiesti all'art. 2 del presente bando.

La mancata produzione della documentazione sopra indicata comporterà la esclusione della candidatura.



Nella domanda di partecipazione alla selezione i candidati dovranno, inoltre, dichiarare – pena l'esclusione - il loro consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

Il GAL potrà richiedere in qualunque momento i documenti idonei a comprovare la validità e la veridicità dei requisiti dichiarati dal soggetto partecipante. [...]"

Ai sensi del successivo art. 4 dell'Avviso (Modalità e criteri di selezione), la selezione dei soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti all'art. 2 sarebbe avvenuta sulla base della valutazione del *curriculum vitae et studiorum* nonché degli eventuali documenti allegati e degli esiti del colloquio.

Sarebbero stati ammessi a colloquio i candidati che avrebbero ottenuto, quanto ai titoli, un punteggio minimo di 42 punti.

Ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso, il massimo punteggio attribuibile era pari a 100 punti, così imputabile:

CRITERI DI VALUTAZIONE – ISTRUTTORE TECNICO	PUNTEGGIO TOTALE MAX
Valutazione titoli e curriculum	
1) Diploma di laurea:	14
<ul style="list-style-type: none"> • - 0,6 punti per ogni voto superiore a 90/110; • - per la lode si attribuisce un punteggio aggiuntivo di 2 punti. 	
2) Esperienza maturata nell'ambito delle attività specifiche di ruolo: - 0,6 punti per ogni mese di esperienza maturata in più rispetto alla durata minima indicata alla lettera b) art. 2	14
3) Esperienza maturata nell'ambito di progetti finanziati con risorse europee, nazionali e regionali: 0,6 punti per ogni mese di esperienza maturata in più rispetto alla durata minima indicata alla lettera b) art. 2	14
4) Esperienza specifica di lavoro in attività di istruttoria tecnica nell'ambito di programmi e/o piani e/o progetti di sviluppo rurale (se non valutata nell'ambito degli altri criteri): 0,6 punti per ogni mese di esperienza maturata.	14
5) Conoscenza diretta del territorio del Gal ISC MADONIE desumibile dal curriculum: nessuna conoscenza = 0 punti; conoscenza superficiale = 2 punti; conoscenze diverse ed approfondite = 6 punti; conoscenze numerose e rilevanti = 10 punti; conoscenze plurime, integrate e qualitativamente eccellenti = 14 punti.	14
TOTALE	MAX 70
Valutazione colloquio	
Il colloquio mira alla verifica della corrispondenza del profilo del/la candidato/a con le funzioni da espletare, nonché all'accertamento del livello di conoscenza dei principali strumenti normativi ed attuativi programmatici per lo sviluppo locale. Materie di colloquio: <ul style="list-style-type: none"> • - PSR 2014-2020 Regione Sicilia; • - Approccio Leader • - PAL “Comunità Rurali Resilienti”; • - Modalità e procedure di istruttoria e valutazione di progettualità realizzate con contribuzioni pubbliche ed attività di controllo; • - Conoscenza del territorio e dei principali piani/programmi/progetti di sviluppo in fase di attuazione nel territorio del Gal Isc Madonie. 	20
<ul style="list-style-type: none"> • - Conoscenza dei principali applicativi software 	



04.03.2019 quale data ultima per la proposizione di ricorso motivato.

L'Arch. Valenza, quindi, provvedeva in proprio ad inoltrare a mezzo PEC ricorso motivato (**doc. 14**), rimasto inesitato.

Giova espone che nelle more del procedimento innanzi al TAR, il GAL ISC Madonie, evadendo una seconda richiesta di accesso agli atti inoltrata dall'odierno ricorrente (**doc. 15**), ha trasmesso ulteriore documentazione dall'esame della quale è dato trarre conferma dell'illegittimità dell'operato. Ci riferiamo, segnatamente, alla valutazione dei titoli di Alessi Mario rispetto all'autovalutazione fornita dalla stesso con la scheda allegata alla presentazione della candidatura (**docc. 17 e 18**).

Alla luce dei fatti sopra esposti, i provvedimenti di valutazione del ricorrente - con riguardo alla valutazione dei titoli - e, conseguentemente, la graduatoria definitiva appaiono illegittimi e meritevoli di annullamento per i motivi di seguito esposti.

I

VIOLAZIONE DELL'ART. 5 DELL'AVVISO PUBBLICO NELLA PARTE IN CUI PRESCRIVE I CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEL CURRICULUM - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. - ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

Come esposto nella premessa in fatto, l'art. 5 del dell'Avviso pubblico, al n. 5) della tabella di "valutazione dei titoli e curriculum" così dispone ai fini dell'attribuzione del punteggio:

"5) Conoscenza diretta del territorio del Gal ISC MADONIE desumibile dal curriculum: nessuna conoscenza = 0 punti; conoscenza superficiale = 2 punti; conoscenze diverse ed approfondite = 6 punti; conoscenze numerose e rilevanti = 10 punti; conoscenze plurime, integrate e qualitativamente eccellenti = 14 punti."

Predisponendo la scheda di autovalutazione dei titoli – allegato B alla domanda di candidatura (**doc. 12**) – l'Arch. Valenza segnalava, a supporto dell'autovalutazione con il punteggio massimo (14 punti), di possedere "conoscenze plurime, integrate e qualitativamente eccellenti del territorio del Gal ISC Madonie desumibile dal curriculum in quanto:

- nato e residente a Petralia Sottana (PA) comune ricadente nel territorio del Gal ISC MADONIE;
- svolgimento della libera professione di architetto dal 13/04/2000 ad oggi, con attività di progettazione, direzione dei lavori, rilievi topografici ed architettonici svolti prevalentemente sul territorio del Gal ISC MADONIE".

Al cospetto delle dette evenienze (peraltro documentalmente riscontrabili) la Commissione, immotivatamente, attribuiva all'odierno ricorrente il punteggio di 10/14.

Il giudizio espresso dalla Commissione, oltre ad essere totalmente incoerente rispetto ai criteri di cui all'art. 5 dell'Avviso e, quindi, affetto da illogicità, ingiustizia manifesta, emesso in eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto, integra una grave fattispecie di disparità di trattamento rispetto alla valutazione, tra gli altri, dei candidati Neglia Carmelo e Alessi Mario.



L'Arch. Renato Valenza ha provveduto, infatti, a confrontare, all'esito della pubblicazione della graduatoria di merito definitiva, la valutazione del proprio punteggio per il titolo indicato con quella del candidato Neglia Carmelo che, nell'allegato B alla domanda di candidatura testualmente indicava:

“conoscenze plurime, integrate e qualitativamente eccellenti del territorio del Gal ISC Madonie desumibile dal curriculum e dovuta:

- *all'appartenenza al territorio in quanto nato a Petralia Sottana (PA) ed ivi residente dalla data di nascita ad oggi;*
- *svolgimento della libera professione di Ingegnere con attività di progettazione, direzione dei lavori, rilievi topografico ed architettonici in varie parti e zone dei territori dei Comuni del GAL ISC MADONIE, dal 13/01/2005 ad oggi”.*

Al cospetto della detta nota esplicativa all'autovalutazione, la Commissione attribuiva al candidato Neglia Carmelo il punteggio di 14/14 (doc. 13).

Così per come è agevolmente desumibile dalla lettura di quanto precede, non può revocarsi in dubbio la circostanza che i presupposti indicati dai candidati in questione ai fini delle rispettive autovalutazioni con il punteggio massimo attribuibile (14/14 per il titolo n. 5) della tabella di valutazione dei titoli), siano assolutamente sovrapponibili e, pertanto, appare del tutto ingiustificata la disparità di trattamento riservata all'Arch. Valenza rispetto ad candidato Neglia Carmelo.

Ma c'è di più.

L'illegittimità e la manifesta contraddittorietà della valutazione tecnica del titolo dell'odierno ricorrente si manifesta in maniera ancor più pregnante laddove si consideri che l'Arch. Valenza esercita ininterrottamente la libera professione, in territorio GAL Madonie, a far data dal 13/04/2000, mentre l'altro candidato, per come da esso stesso dichiarato in sede di compilazione della scheda di autovalutazione, soltanto a far data dal 13/01/2005 e quindi, per certo, con un'esperienza cronologicamente inferiore di cinque anni di anzianità.

Analoghe considerazioni sono da intendere estese alla valutazione del candidato Alessi Mario, in relazione alla quale appaiono doverose le seguenti ulteriori deduzioni.

A fronte della *“Conoscenza diretta del territorio del GAL ISC Madonie desumibile dal curriculum”* (descrizione di cui al requisito n. 5 della scheda di valutazione/autovalutazione dei titoli) e del non trascurabile dato anagrafico del soggetto (nato a Palermo nel 1985, **doc. 18**), l'attribuzione di 14 punti, al cospetto dei soli 10 punti attribuiti all'odierno ricorrente, appare assolutamente ingiusta, illogica e soprattutto discriminatoria.

Il candidato Alessi, di soli 33 anni alla data della domanda di candidatura, per quanto risulta dal *curriculum* allegato alla domanda di candidatura, ha conseguito l'abilitazione alla professione di dottore agronomo e forestale scienze agrarie solo nel 2015 ed annovera, nello stesso C.V. (pag. 1-4, **doc. 18**), solo pochi mesi di esperienza nel territorio delle Madonie.

Ciò contrariamente all'odierno ricorrente (di anni 47 alla data della domanda di candidatura) che vanta, per come documentato, conoscenze plurime, integrate e qualitativamente eccellenti del territorio del Gal ISC Madonie desumibili dal *curriculum* in quanto, peraltro, nato e residente a Petralia Sottana (PA), Comune ricadente nel territorio del Gal ISC MADONIE ed avendo svolto la libera professione di architetto dal 13/04/2000 ad oggi, con attività di progettazione, direzione dei lavori, rilievi topografici ed architettonici



svolti prevalentemente sul territorio del Gal ISC MADONIE.

In diritto giova esporre che l'esercizio del potere da parte di un'amministrazione pubblica e, per essa, da parte di una Commissione giudicatrice, deve essere ricondotto alla c.d. discrezionalità-tecnica rispetto alla quale è considerato rilevante, ai fini della verifica della legittimità dell'operato dell'amministrazione procedente, la non palese illogicità, incongruenza e contraddittorietà sia della previsione dei criteri di scrutinio sia della conseguente assegnazione dei punteggi.

Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della P.A. può, pertanto, svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'autorità amministrativa, bensì, rispetto alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche, sia sotto il profilo della loro correttezza, sia con riguardo al criterio tecnico ed al relativo procedimento applicativo (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. VI, 4 settembre 2007 n. 4635).

È pacifico, quindi, che la c.d. discrezionalità tecnica sia pienamente sindacabile in sede giurisdizionale e che il Giudice è chiamato ad accertare la correttezza della valutazione in termini tecnici e non di mera opinabilità. Solo in tale seconda ipotesi, infatti, la dottrina e la giurisprudenza maggioritaria ne esclude il sindacato.

Nel caso di specie, accertati i fatti e verificato l'iter logico-valutativo posto in essere dalla Commissione, sulla base di regole tecniche e di buona azione amministrativa anche al cospetto della palese disparità di trattamento rispetto agli altri candidati, per come sopra dedotta, il Giudice sarà chiamato all'esercizio del proprio potere-dovere al fine di statuire se *“se la valutazione complessa operata nell'esercizio del potere debba essere ritenuta corretta sia sotto il profilo delle regole tecniche applicate, sia nella fase di contestualizzazione della norma posta a tutela della conformità a parametri tecnici, che nella fase di raffronto tra i fatti accertati ed il parametro contestualizzato”* (cfr., in termini, Cons. Stato, sez. IV, n. 1274/2010).

Ritenuto l'anzidetto, appare ingiusta, ingiustificata e, pertanto, illegittima la valutazione del ricorrente con punteggio 10/14, a fronte del maggior punteggio attribuito (14/14) agli altri candidati suindicati, Negli Carmelo e Alessi Mario, per il medesimo titolo più volte menzionato, la corretta valutazione del quale avrebbe determinato il posizionamento del ricorrente al secondo posto della graduatoria di merito definitiva, a pari punti (69,9) con la candidata Scavuzzo Maria Carmela.

Considerato che il ricorrente (nato il 07.05.1972) è più giovane di età rispetto alla candidata Scavuzzo Maria Carmela (nata il 08.02.1967) ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso pubblico (doc. 07) l'Arch. Renato Valenza avrebbe avuto diritto ad essere inserito al secondo posto della graduatoria.

II

VIOLAZIONE DELLA *LEX SPECIALIS* DI CONCORSO. VIOLAZIONE E/O FALSA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E *PAR CONDICIO* DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

Sotto altro e diverso aspetto l'Arch. Valenza osserva che con il verbale della Commissione del 24.05.2018



(**doc. 05**), la candidatura di Scavuzzo Maria Carmela (plico ricevuto il 27.04.2018 prot. 109/18) veniva dichiarata irricevibile in quanto, in violazione dell'art. 3, lett. d) dell'Avviso pubblico, a pena di esclusione, la stessa avrebbe dovuto accludere al plico la copia di un documento di riconoscimento valido (fronte/retro) debitamente sottoscritto con firma autografa. Si legge nel verbale del 24.05.2018, nella motivazione dell'irricevibilità della candidatura di Scavuzzo Maria Carmela “*Documento di riconoscimento non debitamente sottoscritto (art. 3 Avviso)*”.

Con il medesimo verbale del 24.05.2018, veniva altresì dichiarata non ammissibile la candidatura di Alessi Mario (plico ricevuto il 24.04.2018 prot. 86/18) in quanto “*Non possesso dell'esperienza, almeno triennale, maturata nelle attività specifiche di ruolo di cui al punto 2 lettera b dell'avviso. Non possesso dell'esperienza almeno triennale maturata nell'ambito di progetti finanziati con risorse europee, nazionali e regionali?*”.

Successivamente, con verbale del 21.06.2018 (**doc. 06**), la Commissione, avendo preso atto che “*...i candidati Lodico Mario, Scavuzzo Franz, Scavuzzo M. Carmela, Vacca M. Teresa, Italia Antonella, Neglia Carmelo, Cancellieri Antonella e Mangione Gaetano hanno provveduto a sanare le lacune formali evidenziate entro il termine loro assegnato avvalendosi dell'istituto del soccorso istruttorio*”, valutava ricevibili anche le candidature di Lodico Mario, Scavuzzo Franz, Scavuzzo M. Carmela, Italia Antonella e Neglia Carmelo.

In uno al medesimo verbale del 21.06.2018, Alessi Mario - la cui candidatura - come detto - veniva dichiarata non ammissibile in quanto “*Non possesso dell'esperienza, almeno triennale, maturata nelle attività specifiche di ruolo di cui al punto 2 lettera b dell'avviso. Non possesso dell'esperienza almeno triennale maturata nell'ambito di progetti finanziati con risorse europee, nazionali e regionali?*” (verbale del 24.05.2018) - senza motivazione alcuna veniva inspiegabilmente ammesso al colloquio (SIC).

Le domande di candidatura di Scavuzzo Maria Carmela e di Alessi Mario avrebbero dovuto essere escluse in applicazione della *lex specialis* costituita dall'Avviso pubblico di selezione.

È noto che il dovere di soccorso istruttorio, in base al quale le Amministrazioni possono invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto di certificati, documenti e dichiarazioni presentati, trova il proprio limite nel contemperamento con il principio insuperabile costituito dall'esigenza di garantire la *par condicio* dei candidati e, comunque, non può in alcun modo costituire occasione di sanatoria postuma di gravi irregolarità non sanabili a meno che non lo si voglia considerare un espediente per eludere le conseguenze previste dalla legge o dal bando e/o prescrizioni tassative imposte a pena di esclusione.

Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990, infatti, la generale possibilità di chiedere la regolarizzazione delle dichiarazioni lacunose e della documentazione incompleta non costituisce un obbligo assoluto e incondizionato (Art. 6, comma 1, lett. b) della legge n. 241/1990 “*...il responsabile del procedimento... può chiedere... la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete... e ordinare esibizioni documentali...*”), dovendo essere sempre rispettati alcuni limiti, quali appunto quello della *par condicio* che, in materia di pubblico concorso, non può che essere il più importante in quanto posto a garanzia della piena regolarità delle operazioni di selezione. L'istituto del soccorso istruttorio, pertanto, ove ritenuto applicabile dall'Amministrazione pur a fronte, come detto, di un'espressa esclusione da parte della *lex specialis* che si esprimeva in termini di “non sanabilità” dei vizi, potrebbe giovare solo qualora gli atti tempestivamente prodotti contribuiscano a fornire ragionevoli



indizi circa il possesso del requisito di partecipazione ad una procedura e rimane pur sempre subordinato, oltre che al rispetto di detti limiti, alla esistenza in atti di dichiarazioni che siano state effettivamente rese, ancorché non in modo pienamente intellegibile o senza il rispetto dei requisiti formali.

Pertanto, il principio dell'esigenza di consentire la massima partecipazione ai concorsi con attenuazione della rigidità delle forme non è incondizionato in quanto sussistono, a tal proposito, obblighi di correttezza in capo ai singoli, specificati con il richiamo alle clausole generali della buona fede, della solidarietà e dell'autoresponsabilità, che trovano il loro fondamento normativo e sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost. e impongono al privato di assolvere oneri di cooperazione, quale, ad esempio, il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare la prescritta documentazione. Pertanto, ove sia chiesto un adempimento entro un dato termine, decorso il quale non è più possibile ottenere in via definitiva o nel determinato procedimento un bene della vita governato dal pubblico potere, tale mancanza non può formare oggetto di domanda d'integrazione o di richiesta di acquisizione a carico della PA in base all'obbligo di soccorso. La produzione postuma di un documento o, parimenti, di un documento richiesto in una determinata forma, non può avere l'effetto di sanare retroattivamente la causa di esclusione o il mancato impedimento della decadenza; sicché il soccorso istruttorio non può sopperire a fronte della riscontrata assenza della condizione legale per la tutela del bene vita a cui aspira il privato.

La disposizione, infatti, stabilisce che è compito del responsabile del procedimento, quello (lett. a)) di valutare, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento, nonché (lett. b)) di accertare d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adottare ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali. Orbene, sul piano puramente testuale, questo dovere di soccorso istruttorio può essere collegato alla sola carenza o alla scarsa intelligibilità dei requisiti formali e, dunque, alla sola esistenza in atti di dichiarazioni che siano state effettivamente rese, senza che con ciò sia possibile integrare elementi essenziali mancanti o omessi. Pertanto, anche se non è previsto un obbligo assoluto e incondizionato di chiedere la regolarizzazione delle dichiarazioni lacunose e della documentazione incompleta, l'istituto del soccorso incontra sempre dei precisi limiti, *in primis*, quello della *par condicio*, che ne esclude l'utilizzazione suppletiva nel caso di inosservanza di adempimenti procedurali significativi, ma anche quello degli elementi essenziali, nel senso che la regolarizzazione non può essere riferita agli elementi essenziali della domanda.

Alla luce di quanto esposto, e con riferimento al caso concreto, non possiamo che dedurre quanto segue.

La candidatura di Scavuzzo Maria Carmela era stata dapprima correttamente esclusa e, successivamente, dichiarata ricevibile in maniera del tutto illegittima. Analogamente è a dirsi per la candidatura di Alessi Mario. Non possiamo che osservare, a riguardo, che la totale assenza di sottoscrizione nel documento di identità - richiesta a pena di esclusione dall'Avviso - implica radicale nullità del documento trasmesso e, quindi, esclusione della candidatura, per impossibilità dell'Amministrazione - nell'assenza di ulteriori elementi (dichiarazioni sostitutive di certificazione, autentica del documento da parte di Pubblico Ufficiale, etc.) - dai



quali poter desumerne l'autenticità che sarebbe scaturita dall'apposizione della sottoscrizione autografa.

Peraltro, all'art. 4 dell'Avviso (**doc. 07**) testualmente si legge:

“Non saranno sanabili e saranno cause di esclusione alla selezione:

[...]

5) la mancanza della copia fotostatica, leggibile e non autenticata, di un proprio documento di identità (fronte e retro) in corso di validità all'atto di presentazione della candidatura, debitamente sottoscritta con firma autografa”.

La candidatura di Scavuzzo Maria Carmela avrebbe dovuto, pertanto, essere esclusa senza possibilità alcuna di ricorso all'istituto del soccorso istruttorio, illegittimamente ammesso dalla resistente in violazione ed aperta contraddizione con il tenore della *lex specialis* e dei principi sopra richiamati.

Orbene, salvo ed impregiudicato quanto dedotto in ordine alla sanata ricevibilità delle candidature di Scavuzzo Maria Carmela e di Alessi Mario, fermamente contestata dall'Arch. Valenza, continuiamo deducendo che rimangono del tutto oscure le modalità mediante le quali Alessi Mario, la cui candidatura veniva dapprima dichiarata non ammissibile per insussistenza di un requisito di merito fondamentale di accesso (“Non possesso dell'esperienza, almeno triennale, maturata nelle attività specifiche di ruolo di cui al punto 2 lettera b dell'avviso. Non possesso dell'esperienza almeno triennale maturata nell'ambito di progetti finanziati con risorse europee, nazionali e regionali?” cfr. verbale del 24.05.2018), sia stato successivamente ammesso a sostenere il colloquio, in maniera del tutto inspiegabile e senza ricorso all'istituto del soccorso istruttorio in quanto, peraltro, certamente non applicabile alla tipologia della motivazione di esclusione inerente, ribadiamo, un requisito di merito di accesso alla procedura concorsuale.

III

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO, BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA'

Alla luce di quanto dedotto si palesa una sequela di violazioni perpetrate dall'Amministrazione, in particolare circa le evidenti illegittimità riscontrate durante la prova di concorso, che hanno notevolmente leso la posizione soggettiva dell'odierno ricorrente in quanto risultano violati i più basilari principi fondanti lo svolgimento di pubblici concorsi.

L'Amministrazione avrebbe potuto e dovuto agire in autotutela una volta riscontrata la totale irregolarità dello svolgimento delle operazioni, anche annullando l'intera procedura. La stessa Amministrazione, per contro, ha ritenuto opportuno serbare il più assoluto silenzio sul motivato ricorso inoltrato, a mezzo PEC dal ricorrente (**doc. 14**) - prot. 71/19 del 04.04.2019, PEC del 04.02.2019 -, entro il termine assegnato nel provvedimento di approvazione delle graduatoria di merito definitiva.

Alla luce di una procedura viziata, infatti, sarebbe stato necessario l'esercizio del potere di autotutela *“...nel rispetto dei fondamentali principi di legalità, imparzialità e buon andamento, cui deve essere improntata l'attività della Pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 97 Cost., in attuazione dei quali, essa deve adottare atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire, fermo l'obbligo nell'esercizio di tale delicato potere, anche in considerazione del legittimo affidamento eventualmente*



ingeneratosi nel privato” (T.A.R. Lazio, Sez. II, 17 dicembre 2013, n. 10896).

E’ palese la violazione degli articoli 3, 97 e 34 Cost., intesi come ragionevolezza, legittimo affidamento del cittadino nello Stato e certezza del diritto (art. 3), buon andamento ed imparzialità della P.A. (art. 97) e principio di meritocrazia (art. 34). Tali principi generali devono informare l’operato dell’Amministrazione in quanto generano nel privato un legittimo affidamento, discendendone che *“il dovere della p.a. di operare in modo chiaro e lineare e di rispettare le situazioni consolidate di legittimo affidamento costituisce principio dell’azione amministrativa le cui radici si fanno sempre più robuste; nel diritto pubblico, la teorizzazione dei limiti del potere amministrativo in funzione protettiva dell’affidamento del cittadino è storicamente comparso quale fattore di bilanciamento tra l’intensità dell’interesse pubblico e quello dell’interesse privato meritevole di considerazione per il fatto di trarre scaturigine da un precedente atto dell’amministrazione”* (T.A.R. Lombardia, Sez. I, 31 gennaio 2013, n. 291).

IV

VIOLAZIONE DEL D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO E BUON ANDAMENTO

A tenore dell’art. 1 c. 2 del D.P.R. 487/1994 *“Il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità”*. Partendo dal detto presupposto di fatto e di diritto, risulta incontestabile che in nessuna sede il concorso si è svolto secondo modalità atte a garantirne l’imparzialità.

Tali ragioni implicano il fondato sospetto che anche le valutazioni dei colloqui siano state poste in essere con la più assoluta ed inammissibile discrezionalità, violazione di legge, eccesso di potere e che abbiano, quindi, generato illegittime disparità di trattamento.

La valutazione del colloquio del ricorrente, cui sono stati attribuiti 15,7 punti, è la più bassa delle valutazioni delle prove orali (Puccia Andrea 18,3, Scavuzzo Maria Carmela 22,9, Alessi Mario 23,5 e Simonetti Carlo 17,5).

Per tali ragioni l’Arch. Valenza, con istanza di accesso agli atti del 09.04.2019 (**doc. 15**), ha richiesto le copie dei verbali relativi alle prove orali di tutti i candidati indicati nella graduatoria di merito definitiva (nonché delle schede di autovalutazione e valutazione dei titoli di cui all’allegato B relative ai medesimi soggetti).

L’odierno ricorrente, in seno al ricorso al TAR, riservava la formulazione di motivi aggiunti all’esito dell’esame della documentazione afferente la propria valutazione del colloquio.

Orbene, la documentazione rilasciata in seguito alla detta istanza di accesso agli atti (**doc. 19**) consta di mere schede sulle quali è omesso ogni tipo di giudizio e laddove sono riportati solo voti numerici che non consentono, in alcun modo, una verifica sull’operato della Commissione. Ciò che emerge è, ancora una volta, l’ingiustificato accanimento nei confronti dell’Arch. Valenza, destinatario della valutazione ingiustificatamente più bassa.

Ritenuto quanto esposto, nonché ogni altro migliore motivo sia in fatto che in diritto, il ricorrente, *ut supra* rappresentato e difeso, in riassunzione del procedimento n. 1017/2019 Reg. Ric. T.A.R. Sicilia - Palermo, così



conclude:

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro

dichiarare che l'Arch. Renato Valenza, per le ragioni tutte di cui in ricorso, ha diritto al riconoscimento di punti 14 (sui 14 attribuibili) per la valutazione del titolo di cui all'art. 5, n. 5) dell'Avviso pubblico, erroneamente valutati dalla Commissione con attribuzione del punteggio di 10 (sui 14 attribuibili);

dichiarare l'illegittimità, per i motivi di cui in ricorso e per ogni miglior motivo di fatto o di diritto, e quindi, annullare e/o riformare, la graduatoria di merito definitiva relativa all'Avviso Pubblico di Selezione di n. 2 Istruttori Tecnici connessi alla attuazione delle azioni del P.A.L. Comunità Rurali Resilienti, pubblicata in data 21.02.2019 sul sito web del GAL I.S.C. Madonie www.madoniegai.it con valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti come previsto dall'art. 6 dell'avviso pubblico, nonché di tutti gli atti prodromici e conseguenti, anche non conosciuti e/o connessi con il provvedimento impugnato, nella parte in cui ha attribuito all'Arch. Renato Valenza un punteggio complessivo di 63,9 punti, in luogo di 67,9 o quel punteggio maggiore che giudizialmente verrà attribuito e, per l'effetto,

condannare parte resistente ad attribuire alla parte ricorrente, nella procedura concorsuale sopra riportata, il punteggio complessivo di 67,9 punti, anziché 63,9 punti, o quel punteggio maggiore che risulterà all'esito del presente procedimento e, per l'effetto, a posizionare il ricorrente al secondo posto della graduatoria di merito definitiva relativa all'Avviso Pubblico di Selezione di n. 2 Istruttori Tecnici connessi alla attuazione delle azioni del P.A.L. Comunità Rurali Resilienti, pubblicata in data 21.02.2019.

Emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e di giustizia per la tutela della posizione giuridica del ricorrente, illegittimamente lesa.

Con vittoria di anticipazioni e compensi professionali oltre rimborso spese generali, c.p.a. e I.V.A. come per Legge.

Si producono i seguenti atti e documenti:

00. Ricorso in riassunzione;
01. Procura;
02. Sentenza TAR Sicilia – Palermo 01658/2019 pubblicata il 20.06.2019;
03. Ricorso al TAR notificato;
04. Graduatoria di merito definitiva relativa all'Avviso Pubblico di Selezione di n. 2 Istruttori Tecnici connessi alla attuazione delle azioni del P.A.L. Comunità Rurali Resilienti, pubblicata in data 21.02.2019 sul sito web del GAL I.S.C. Madonie www.madoniegai.it;
05. Verbale della Commissione esaminatrice del 24.05.2018 relativo alle operazioni di selezione dei profili ed esame dei plichi contenenti le schede di autovalutazione dei 17 candidati;
06. Verbale della Commissione esaminatrice del n. 3 del 21.06.2018;
07. Avviso Pubblico per la selezione di n. 2 istruttori tecnici, mediante selezione comparativa delle risorse umane professionalmente idonee a ricoprire il ruolo di Istruttori tecnici del Gal ISC Madonie, per lo svolgimento delle attività di istruttoria dei progetti ritenuti ammissibili in seguito a procedure a bando, nonché dell'effettuazione dei conseguenti controlli tecnici e relativi all'attuazione del PAL "Comunità



- Rurali Resilienti” di cui alla misura 19.2 PSR Sicilia 2014/2019, con l’obiettivo di garantire l’istruttoria dei progetti e la regolare esecuzione degli stessi mediante i necessari controlli tecnici sulle attività;
08. Domanda di candidatura del 26.04.2018, prot. 94/2018;
 09. PEC richiesta scheda di attribuzione del punteggio rispetto all’autovalutazione dei titoli;
 10. Scheda attribuzione punteggio pervenuta a mezzo PEC del 03.07.2018;
 11. Verbale della Commissione del 21.07.2018;
 12. Allegato B alla domanda di candidatura;
 13. Scheda di valutazione del candidato Neglia Carmelo;
 14. Ricorso in autotutela prot. 71/2019;
 15. Verbale di consegna documenti in seguito a seconda istanza di accesso agli atti del 09.04.2019;
 16. Certificato di iscrizione Ordine Architetti;
 17. Scheda autovalutazione e valutazione di Alessi Mario e degli altri candidati;
 18. C.V. Alessi Mario;
 19. Schede valutazione colloqui;
 20. Dichiarazione ai fini dell’esonero dal pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo.

Ai sensi e per gli effetti di cui al DPR n. 115/2002, si dichiara che il procedimento è di valore indeterminabile e che il ricorrente è esonerato dal pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo in quanto titolare di reddito imponibile familiare ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore al triplo dell’importo previsto dall’art. 76 DPR cit., giusta dichiarazione sostitutiva di certificazione in atti.

Palermo, 10.02.2020

Avv. Stefano Conti

Avv. Dario Vaccaro

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 151 C.P.C.

La scrivente difesa, che assiste, rappresenta e difende la parte ricorrente giusta procura in calce all’atto introduttivo del presente Giudizio,

PREMESSO CHE

- il ricorso ha per oggetto l’accertamento del diritto della parte ricorrente all’attribuzione del corretto punteggio nell’ambito della graduatoria di merito definitiva relativa all’Avviso Pubblico di Selezione di n. 2 Istruttori Tecnici connessi alla attuazione delle azioni del P.A.L. Comunità Rurali Resilienti, pubblicata in data 21.02.2019 sul sito web del GAL I.S.C. Madonie www.madoniegal.it con valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti come previsto dall’art. 6 dell’avviso pubblico
- il ricorrente ha già provveduto a notificare il ricorso al controinteressato, Scavuzzo Maria Carmela;
- che controinteressati potrebbero essere ritenuti tutti i soggetti che, in seguito alla definizione della



procedura di valutazione dei titoli, sono stati ammessi a sostenere il colloquio all'esito del quale sono stati valutati.

Qualora l'On.le Tribunale valuti la necessità di integrare il contraddittorio anche nei confronti di tutti gli altri concorrenti partecipanti alla procedura concorsuale in oggetto, benché non ammessi al colloquio o ammessi al colloquio e valutati come da graduatoria di merito definitiva relativa all'Avviso Pubblico di Selezione di n. 2 Istruttori Tecnici connessi alla attuazione delle azioni del P.A.L. Comunità Rurali Resilienti, pubblicata in data 21.02.2019 sul sito web del GAL I.S.C. Madonie www.madoniegal.it con valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti come previsto dall'art. 6 dell'avviso pubblico, e, pertanto, la necessità di notificare il ricorso a tutti i candidati potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i candidati che hanno preso parte all'Avviso pubblico o che hanno preso parte al colloquio e sono stati, successivamente, valutati;

CONSIDERATO CHE

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19.02.1990, n. 106, *“...Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino-potenziale convenuto in giudizio- di prendere visione costante del Foglio degli annunci leali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]”*;
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per i ricorrente;
- l'Ecc.mo Tribunale adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;
- l'Avviso pubblico per la selezione di n. 2 istruttori tecnici, mediante selezione comparativa delle risorse umane professionalmente idonee a ricoprire il ruolo di Istruttori tecnici del Gal ISC Madonie ha previsto espressamente, quale forma di notificazione degli atti e dei provvedimenti inerenti la procedura concorsuale, la pubblicazione sul sito www.madoniegal.it;
- i Tribunali di merito hanno più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

RILEVATO, INFINE, CHE

tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tutto ciò premesso, la scrivente difesa

RIVOLGE ISTANZA

affinché Voglia l'On.le Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, ove valutata l'opportunità e/o la necessità di integrare ulteriormente il contraddittorio nei confronti degli altri potenziali controinteressati,

autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c, con diverse modalità da quelle stabilite dalla Legge, in



AVV. STEFANO CONTI - AVV. DARIO VACCARO

Piazza Vittorio Emanuele Orlando, 14 – 90138 Palermo

Tel. 091.320147 – Fax: 091.5640877 – Fax: 091.5640989

PEC: avv.stefanoconti@legalmail.it - PEC: dariovaccaro@pec.it

alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U. che comunque, in via subordinata, si richiede mediante pubblicazione integrale del testo del ricorso sul sito www.madoniegale.it.
Emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e necessario ai fini dell'integrazione del contraddittorio.

Palermo, 10.02.2020

Avv. Stefano Conti

Avv. Dario Vaccaro

